REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE

Riconoscimento dei Palmenti abruzzesi quale patrimonio culturale regionale e interventi volti alla promozione, valorizzazione e salvaguardia

Art. 1
(Riconoscimento, finalità e obiettivi)

1. La Regione, anche in relazione al contesto paesaggistico nel quale sono situati, riconosce i Palmenti, strutture distintive del paesaggio agropastorale regionale, quale patrimonio culturale da sostenere, promuovere, valorizzare e salvaguardare, a testimonianza storica del lavoro agricolo e della produzione vinicola.
2. La presente legge ha come finalità la conservazione, la rigenerazione e la valorizzazione turistica dei Palmenti, attraverso l'istituzione di una rete regionale che favorisca la promozione turistica e la valorizzazione storico-culturale.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione Abruzzo sostiene il ripristino, l'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi turistici e culturali finalizzati alla conoscenza del patrimonio storico e al miglioramento dell'offerta turistica regionale.

Art. 2
(Istituzione della rete regionale dei Palmenti abruzzesi e interventi ammissibili)

1. È istituita la rete di recupero e valorizzazione dei Palmenti abruzzesi, quale organismo di coordinamento e collaborazione tra enti pubblici e privati.
2. La rete ha i seguenti obiettivi:
 a) la mappatura e il censimento;
 b) gli interventi di conservazione e restauro;
 c) la realizzazione e la promozione di percorsi turistici tematici;
 d) la promozione e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incentivare la ricerca storica e architettonica, con l'obiettivo di favorire la divulgazione della conoscenza culturale e turistica.
3. La Regione, nell'ambito delle finalità della presente legge, finanzia:
 a) gli interventi di restauro conservativo e di rigenerazione;
 b) la realizzazione e l'installazione di segnaletica e cartellonistica informativa contenente informazioni storiche, culturali e turistiche;
 c) la realizzazione di itinerari turistici, percorsi didattici e promozione culturale;
 d) la creazione di una rete nazionale e internazionale con gli altri siti dove sono presenti Palmenti o vasche rupestri.
4. Al fine di sviluppare le potenzialità turistiche dei Palmenti abruzzesi, la Regione favorisce accordi e protocolli d'intesa tra soggetti pubblici e privati, associazioni culturali e turistiche e soggetti coinvolti nella valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

5. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di beni e attività culturali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Risorse per interventi a sostegno delle iniziative di recupero e valorizzazione dei Palmenti abruzzesi", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 01, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di beni e attività culturali adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 49/1 del 8.10.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 27/10/2026 13:34
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
10.11.2026
12:52:47
GMT+01:00

AM/lc